

Freeride: prossima frontiera dello sci

Il freeride -inteso oggi come fenomeno di moda, ma che possiamo anche chiamare con il termine più classico di "fuoripista"- è indicato come la prossima frontiera dello sci. In alcune stazioni della Valle d'Aosta rappresenta già una pratica consistente, motivando ad organizzare sul tema una tavola rotonda, tenutasi lo scorso marzo a Cervinia. Interessante la formula del confronto tra una guida alpina, che ha presentato i problemi pratici, e un giudice che ha fatto il punto sulla giurisprudenza in tema di escursioni invernali.

La documentazione è stata fornita da Marisella Chevillard, già azzurra e maestra di sci, oggi avvocato tra i più apprezzati nell'ambiente della montagna e della neve, con la cui firma

pM ha pubblicato svariati e competenti interventi.

Archivio fotografico Monterosa Ski

Premessa

Dopo l'entrata in vigore della legge n.363/2003, mentre da una parte i gestori dei comprensori sciabili sono eletti a garanti dell'incolumità degli sciatori, e per legge deman-dati a predisporre sulle piste tutti i presidi conosciuti secondo il miglior stato dell'arte, i fruitori invece dimostrano di preferire la libertà dei pendii intonsi, non battuti e cercano le neve fresca.

LA GUIDA ALPINA

Carlo Cugnetto

iscritto alla società delle guide di Gressoney, svolge la sua attività come guida alpina ed è appassionato di freeride.

Lo sci nel suo aspetto sportivo iniziò a comparire sulle Alpi per l'iniziativa di inglesi, benestanti; la prima località interessata dallo sci come attività ludica fu Saint Moritz. Nella letteratura alpinistica, è importante l'opera di Marcel Kurz (Neuchatel 1887/1967, ingegnere e topografo, esploratore delle Alpi Occidentali) "Alpinisme hivernal", nella quale sono raccolte le sue

imprese.

Lo scialpinismo, sino agli anni 80 del XX secolo, era praticato da alpinisti abili anche con gli sci ed era attività di nicchia, elitaria.

A partire da tale periodo, si può dire che è iniziata l'epoca dello sci fuoripista in stazioni invernali che iniziano a caratterizzarsi per una nuova proposta turistica: non più solo sci in pista e di competizione, ma nemmeno sci legato all'alpinismo.

Ad esempio, a Chamonix vengono organizzati "stages vallonçany", per la pratica dello sci fuoripista ludico, e la proposta è rivolta non più solo ad alpinisti, ma anche alla massa.

Quest'evoluzione ha cambiato di conseguenza anche il lavoro delle guide, per lo meno in alcune zone delle Alpi occidentali.

I dati statistici indicano che, prima degli anni '80, circa l'80% del lavoro della guida alpina si svolgeva d'estate ed eventualmente all'estero, mentre solo il 20% concerneva il periodo invernale.

Il vero cambiamento è avvenuto a partire dagli anni 2000, quando le cifre si sono capovolte: oggi, infatti, mentre il 30% del lavoro riguarda l'estate, ben il 70% si svolge d'inverno.

Occorre cercare di capire come si sia arrivati a questo cambiamento radicale.

Vediamo allora che, per quanto concerne l'inverno, alcune stazioni invernali stanno cambiando, mettendo a disposizione proposte di sci fuoripista semplici, adatte anche a una clientela meno specializzata; inoltre, la stagione invernale si prolunga sino alla tarda primavera.

Ne consegue che i numeri di presenze durante la stagione invernale sono maggiori rispetto a quelle della stagione estiva.

Inoltre, negli ultimi decenni l'offerta alpinistica estiva non ha subito un'evoluzione, almeno sulle Alpi Occidentali, dove si continuano a "fare le stesse cose" e i servizi grosso modo si equivalgono a

quelli da sempre tradizionalmente proposti.

Si può quindi affermare che, sulla base dei dati del turismo invernale, delle proiezioni e della tendenza, stiamo andando verso uno sviluppo "di massa".

Per la guida alpina, lo scialpinismo classico non ha avuto una grande evoluzione; la maggior novità è rappresentata dalla risalita delle cascate di ghiaccio, che però è rivolta ad alpinisti e comunque risulta abbastanza marginale ed elitaria.

C'è poi l'escursionismo con le ciaspole, rivolto a un pubblico più ampio e attività nella quale sono coinvolte, oltre alle guide alpine, anche altre figure professionali come i maestri di sci, le guide della natura, gli accompagnatori di media montagna.

La massificazione della montagna

Ma l'attività che merita maggior attenzione per il gradimento del pubblico, il numero degli utenti coinvolti, il grado di responsabilità che comporta, è il fuoripista, che ora va di moda col nome di freeride e che non si avvale più solo degli impianti di risalita, ma anche dell'elitransporto.

Per il numero di persone che vi si dedicano è quasi il caso di parlare di una massificazione del rapporto con la montagna, che per sua natura si svolge in un territorio che non è "artificialmente sicurizzato" come avviene per le piste da sci.

Per contro, le attuali disponibilità tecniche mettono a disposizione accessi molto facilitati, come appunto le funivie e gli impianti che portano in alta quota e l'elicottero; quest'ultimo in Valle d'Aosta è regolato da una legge regionale che ha stabilito diversi punti di atterraggio anche in zone di discreta difficoltà alpinistica.

La facilità di accesso, se da un lato ha contribuito a sviluppare questo particolare settore del turismo invernale, dall'altro ha rivelato un aspetto negativo, in quanto può contribuire a diminuire la percezione del rischio da parte dei fruitori.

Sono allora proprio i professionisti che hanno il compito di sensibilizzare i turisti e di sorvegliare non



Archivio fotografico Montrosa Ski

solo sul comportamento, ma anche sull'uso di attrezzatura adatta.

Il ruolo dei professionisti

I professionisti coinvolti in questo campo sono, oltre alle guide alpine, anche i maestri di sci sia italiani, sia stranieri: ciò anche perché il territorio alpino è in molti casi zona di confine, caratteristica di cui occorre tenere conto sotto vari aspetti, coinvolgendo non solo le competenze professionali, ma talvolta anche le normative da applicare all'attività.

Per tutto ciò che riguarda la capacità di sensibilizzare il turista alle difficoltà, la guida alpina non dovrebbe avere problemi, se ha frequentato con profitto i corsi di formazione, nei quali grande parte del tempo è dedicata alla conoscenza dell'ambiente montano -sia estivo, sia invernale-, dell'orientamento, della prevenzione dai pericoli insiti nell'attività; e, in particolare, del rischio rappresentato dalla possibile caduta di valanghe sui percorsi prescelti.

Occorre infatti tener presente che i percorsi dedicati al freeride nella maggior parte dei casi sono al di fuori dei comprensori sciabili; e che, di conseguenza, poche o nessuna di tali aree sono messe in sicurezza.

Spetta dunque al professionista che accompagna i suoi clienti di provvedere, prima d'impegnarsi su un pendio o in un'escursione, a valutare in modo puntuale il rischio specifico in relazione alle caratteristiche del luogo e del pendio prescelto.

In questo compito, il professionista può avvalersi, oltre che delle previsioni meteorologiche che vengono comunemente diffuse dai media, anche di strumenti più esatti.

I bollettini valanghe in Valle d'Aosta

Attualmente in Valle d'Aosta ci sono problemi con i bollettini valanghe, consultabili anche su internet, nel sito ufficiale della regione, ed emessi a cura dei servizi regionali, che danno una valutazione del rischio di caduta valanghe su una scala da 1 a 5.

La loro valutazione è però imposta su cinque macroaree in cui è stata idealmente suddivisa tutta la regione Valle d'Aosta: pertanto rappresenta una sintesi, poiché l'area presa in considerazione è troppo vasta per essere precisa.

E dunque manca una valutazione oggettiva del rischio in aree specifiche.

I tempi con cui i bollettini vengono emessi costituiscono un ulteriore problema: lo stato della neve si modifica continuamente e sarebbe importante conoscere l'evoluzione della situazione durante le diverse ore del giorno.

Invece non è garantito l'aggiornamento durante il weekend a partire dal venerdì.

Ciò può portare a errori di sovraestimazione del rischio, con conseguente ingiustificate rinunce; ma anche di sottoestimazione, in presenza a volte di un repentino cambiamento del clima.

Ne consegue quindi che le guide, cui spetta in ultima analisi il compito delle scelte, non possono affidarsi esclusivamente ai bollettini valanghe e comunque, applicandoli in modo poco critico, si assumono delle grosse responsabilità.

Il metodo 3 X 3 del professor Munter

Un correttivo per una corretta valutazione è il metodo 3 X 3 del professor Munter che, se anche non può dare la certezza, almeno costituisce un aiuto per valutare il rischio specifico di una determinata area e consente una valutazione fatta sul posto.

Per esempio, una prima valutazione va fatta sullo stato del terreno: e cioè, se si tratta di pendio dove ci sono stati già dei passaggi ed è quindi già tracciato o, al contrario, un terreno dove non si conoscono passaggi precedenti. Nel primo caso, gli strati della neve sono relativamente consolidati e il manto nevoso è più stabile.

Al contrario, un terreno che non è mai stato tracciato può essere più fragile e, a parità di condizioni meteorologiche, vi è molta differenza tra portare i clienti a fare una gita di scialpinismo in un'area poco battuta oppure a percorrere itinerari di sci fuoripista molto frequentati, su terreno già lavorato con gobbe.

Un'altra valutazione va fatta in relazione all'inclinazione del pendio, che sarà più pericoloso se molto ripido, e meno se il pendio è più dolce.

Un altro elemento importante è l'esposizione del pendio ai raggi del sole, che possono causare una variazione delle temperatura della neve e una più rapida modifica delle condizioni.

La guida dovrà porre una particolare attenzione anche alle condizioni soggettive del cliente, perché possono esservi controindicazioni a recarsi in alta quota; e, inoltre, l'uso degli impianti o dell'elicottero consente di raggiungere quote molto elevate in brevissimo tempo.

Per ultimo, ma solo in ordine di trattazione, non per importanza, occorre che la guida verifichi la presenza delle dotazioni personali di autosoccorso: infatti, ogni componente del gruppo dovrà essersi dotato di Arva o di strumento analogo, compatibile con le altre rice-trasmittenti del gruppo, che costituiscono dotazioni obbligatorie; nel gruppo, dovrà inoltre esserci un numero proporzionale di pale, mentre gli appositi bastoncini

Vendita, assistenza motoslitte e quad con allestimenti speciali

Snowtec

Str. Micurà de Rù 6
39030 San Cassiano (BZ)

Tel. 0471/840100 348/7073294 Fax. 0471/840773
ladiniagomme@libero.it www.snowtec.it

da scialpinismo svolgono la funzione di sonda.

La guida infine dovrà verificare l'effettiva funzionalità degli strumenti e tener conto delle capacità dei clienti di servirsi dell'attrezzatura in questione.

Al di là del rischio di cadute di valanghe, che dovrà essere contenuto con una buona previsione, la guida dovrà essere pronta a far fronte ai rischi di cadute o scivolate del cliente, che possono essere prevenute scegliendo la gita in relazione alle capacità soggettive ma che, anche in questo caso, possono succedere. E la guida deve sapere come programmare il soccorso.

I problemi tipici del freeride

A tutto ciò si aggiungono ulteriori problemi, tipici del freeride.

Nell'attività di scialpinismo classico, a parte i corsi per neofiti, tendenzialmente la maggior parte dei soggetti hanno grossomodo una preparazione di base e sono piuttosto coscienti del rischio implicito dell'attività: il livello di conoscenza della realtà da parte del cliente può rendere dunque più semplice il lavoro della guida.

Prima di affrontare i percorsi di

freeride, la guida deve poi avere la possibilità di testare le capacità del cliente in terreno sicurizzato: e cioè sulle piste.

Infatti, essere capaci di sciare significa avere maggior sicurezza. In questa fase, la professione della guida entra in conflitto con quella del maestro di sci.

Una particolare sicurezza viene dallo schema classico del rapporto tra guida e cliente, contraddistinto da una conoscenza personale che aiuta la guida a valutare le capacità e scegliere di conseguenza i percorsi adatti; inoltre, un buon rapporto tra guida e cliente riduce lo stress nella prestazione ed è di aiuto anche nella valutazione di ogni situazione, nella coscienza del cliente in relazione alla situazione che sta vivendo e, infine, nella condivisione del rischio.

Ad esempio, quando si sta sciando su un ghiacciaio e si sta sciando slegati, i clienti comprendono che anche la guida non ha il radar e dunque occorre la dovuta attenzione.

La clientela che chiede di fare freeride ha invece spesso un rapporto meno personale, inversamente proporzionale alla sempre maggior massificazione della domanda che tende a crescere con la facilità di

accesso ai terreni liberi.

Spesso, quindi, la clientela si presenta molto poco cosciente rispetto ai rischi impliciti delle attività; e, per conseguenza, la guida si fa carico di una maggior responsabilità.

Ci si chiede come poter fornire una completa e corretta informazione e come sensibilizzare entrambi i contraenti.

In conclusione, a fronte dell'evolversi della domanda e del forte interesse economico che il freeride viene a rappresentare, si vorrebbe trovare la via per un corretto svolgimento di quest'attività, regolando i diversi ruoli di guide alpine, maestri di sci, gestori degli impianti, albergatori.

IL MAGISTRATO Eugenio Gramola

giudice del Tribunale di Aosta, di cui è stato per diversi periodi presidente facente funzioni, ha maturato per il suo lavoro una notevole esperienza nel campo del diritto della montagna, ma ha anche una conoscenza diretta della problematica in quanto praticante sportivo di ottimo livello, sciatore, scialpinista e mountainbiker.

Non limita la sua conoscenza al territorio della Valle d'Aosta, ma ha

visitato diversi paesi in tutto il mondo ed ha al suo attivo diverse escursioni in Nepal, sul Kilimangiaro, in Groenlandia.

Lo sci, come sport, ha visto nel corso del secolo scorso una veloce evoluzione, legata soprattutto allo sviluppo di stazioni invernali munite d'impianti di risalita e di piste: per cui lo sci, persa ogni caratteristica avventurosa, si è presto trasformato in sport di massa.

Al giorno d'oggi si assiste a un fenomeno inverso, che tende a recuperare allo sci le sue dimensioni originarie di libertà e di avventura, ovviamente avvalendosi dei materiali più moderni e delle tecniche di discesa che si sono evolute nel tempo.

Nella massa degli sciatori, una buona parte dei turisti sceglie la discesa fuoripista, cioè al di fuori dei terreni appositamente preparati, protetti dai pericoli, sorvegliati.

Fuoripista: attività lecita o meno?


Prima di affrontare i problemi e le responsabilità che si assumono i professionisti che accompagnano i clienti in questa attività, occorre stabilire se l'attività di sci in fuoripista sia un'attività lecita o meno.

LISKI
SPORT EQUIPMENT

TEAM2010

LISKI S.r.l.

Via Veneto, 8 - 24041 Brembate (BG) Italy - Tel. +39 035 4826195 - Fax +39 035 4194192 - www.liski.it - e-mail: info@liski.it



Archivio fotografico Monterosa Ski

OSSERVATORIO LEGALE

La risposta deve essere affermativa e cioè nel senso della liceità dell'andare fuoripista: ciò in primo luogo sulla base dei principi promulgati dalla costituzione dello stato italiano, per cui ogni cittadino ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio dello stato (articolo 16); in secondo luogo perché non incontra il limite del rispetto della proprietà privata.

E, infatti, lo sci fuoripista si svolge nel periodo in cui il terreno è coperto dalla neve, non interferisce né può rovinare i pascoli, né le coltivazioni, rare o inesistenti a queste altitudini.

Ci si chiede se, fatto salvo questo principio di libertà, lo sci fuoripista possa essere vietato da atti amministrativi e se questi debbano essere rispettati.

In particolare, ci si deve chiedere se il sindaco possa emettere ordinanze che vietino il fuoripista in alcune parti o su tutto il territorio del proprio comune.

Simili ordinanze potrebbero spingersi addirittura a vietare lo scialpinismo.

Ciò va escluso.

La normativa concernente gli enti locali attribuisce al sindaco la veste di ufficiale del governo e, fra l'altro,

gli conferisce il potere di emettere anche ordinanze contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

La norma originaria - articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - è stata modificata con decreto legge convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 che, inserendo la congiunzione "anche", parrebbe aver ampliato il potere di ordinanza conferito al sindaco.

Permane tuttavia l'obbligo di motivazione di tali provvedimenti, che hanno per finalità la tutela della salute dei cittadini: essi pertanto devono avere come presupposto necessità obiettive acclamate e puntualmente dimostrate; non possono invece ritenersi legittime in presenza di un pericolo generico o semplicemente supposto.

Sono pertanto da ritenere illegittime le ordinanze di divieto che non abbiano tali requisiti.

Le regole da rispettare

Quanto sopra non significa affatto che non debbano essere rispettate delle regole, imposte non solo dalla normale prudenza, ma anche dalle norme di diritto vigente.

In primo luogo, si segnala l'articolo

red power snow

GLI ANNI NON SONO TUTTI UGUALI.

Demac, la grande neve, quando vuoi tu.

DEMAC LO SA.

DEMAC
SNOW TECHNOLOGY

Selva Val Gardena • via Plan 28 • Tel. +39 0471 794 355 • Fax +39 0471 794 366 • www.demac.eu • info@demac.eu

freund.bz

17 della L. 24 dicembre 2003 n. 363 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo: esso impone l'uso di "appositi sistemi elettronici" per garantire un idoneo intervento di soccorso da utilizzare laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe.

Il precetto, che nella legge nazionale sembrerebbe riferito alle sole situazioni di pericolo, difficilmente valutabili a priori, in Valle d'Aosta è reso obbligatorio a tutti i soggetti che praticano lo scialpinismo, così come si legge nell'articolo 7 della legge regionale della Valle d'Aosta 15 novembre 2004 n.27, che prevede una sanzione amministrativa da euro 20 a euro 250, in caso di inosservanza.

Va da sé che tali apparecchiature -che in questi ultimi anni si sono molto evolute, risolvendo problemi di maggior efficienza e minor ingombro- devono comunque essere portate correttamente sulla propria persona ed essere attivate prima di affrontare la gita.

Questi strumenti sono importantissimi e possono davvero salvare la vita.

E' compito del professionista controllare che il proprio cliente abbia un apparecchio effettivamente funzionante e attivo; in mancanza in caso di incidente, l'accompagnatore potrà rispondere delle conseguenze, sia pur con un concorso di colpa del suo cliente o dei terzi eventualmente danneggiati.

Il concetto di accompagnamento...

Fatte queste premesse, si può iniziare a valutare quale sia la posizione dell'accompagnatore e le relative responsabilità, ed è necessario distinguere le varie posizioni.

Per la particolarità dell'ambiente e per tradizione, è pacifico che i compagni di gita hanno un rapporto di solidarietà reciproca nei confronti gli uni degli altri, sicché i compagni di gita sono tenuti ad offrirsi un ordinario aiuto reciproco: ma ciò non significa, ed è da escludere che -a parte il generale dovere di soccorso previsto dall'articolo 593 del codice penale- sussista tra di loro una posizione reciproca a garanzia dell'incolumità di ognuno; e non sussistono quindi particolari doveri, né conseguenti responsabilità.

Diversi doveri e responsabilità nascono invece quando uno dei compagni assume il ruolo di accompagnatore.

Per meglio definire questa figura, possiamo dire che è accompagnatore chi si determina ad accompagnarsi ad altri per compiere una gita, assumendosi da un lato, anche se tentennante, il potere direttivo; dall'altro lato, la responsabilità di offrire agli accompagnati

collaborazione e protezione, in misura proporzionale alle differenti capacità tra accompagnatore e accompagnato/i.

L'accompagnamento prevede da un lato l'affidamento di una persona all'altro ritenuto più capace; e, da parte dell'accompagnatore, un dovere di protezione nei confronti della persona meno esperta. Mentre la guida alpina svolge questo compito per professione ed è retribuita, l'accompagnatore che riveste questa posizione semplicemente perché più esperta svolge un'attività gratuita; ma anche il livello di affidamento è diverso a seconda della qualità dell'accompagnatore e della difficoltà della gita nonché della differenza di livello tra accompagnatore e accompagnati.

... e il collegamento con il concetto di colpa

Il concetto di affidamento e di colpa sono legati tra loro, nel senso che, se maggiore è l'affidamento, anche una colpa meno grave sarà sufficiente a far scattare la responsabilità.

Nel caso in cui il compagno di gita si sia assunto di fatto il compito di guidare i propri compagni, scegliendo i percorsi, dando consigli, tracciando la via, egli va ad assumersi la posizione che avrebbe il professionista e ne risponde alla stessa stregua.

La posizione va però compiutamente dimostrata: è da escludere in tutti i casi in cui la sua presenza o meno sia stata insignificante e non determinante nelle scelte e quando le capacità di tutti i componenti della gita si equivalgano tra loro.

Questo particolare rapporto di fatto trova dunque il proprio fondamento nel grado di affidamento, che può sussistere quando il livello di capacità e di preparazione dell'accompagnatore sia realmente superiore a quello del compagno o dei compagni; e sia stato determinante nella scelta di affrontare la gita che, senza di lui, non avrebbe avuto luogo.

In questi casi si dovrà parlare di "accompagnatore di fatto" e le conseguenti responsabilità avranno natura extracontrattuale.

Un sentenza sull'accompagnamento

Un caso del genere è stato esaminato nella sentenza del 10 marzo 2005 del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Sondrio, chiamato a giudicare un reato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, contestato all'alpinista che aveva provocato una slavina mentre, insieme ad altri compagni, saliva al Pizzo Olano (m.2267), nelle Alpi Orobie.

In questo caso, lo scialpinista, tratto a giudizio, stava affrontando la salita insieme a due persone meno esperte e al di lui padre; aveva preso la testa del gruppo,



heartmindcreativity

RACETIME2 KIT SF



FERMA IL TEMPO QUANDO VUOI!



RACETIME2 KIT SF consente di trasmettere via radio i tempi e il numero di pettorale degli atleti, con una portata massima di 9 km. Da tempo utilizzato dai migliori Ski-Team al mondo, è ora ancora più affidabile e semplice da usare grazie alla fotocellula Polifemo Radio con trasmettitore integrato. Le dimensioni ridotte ed un'interfaccia utente estremamente intuitiva rendono **RACETIME2 KIT SF** davvero comodo da trasportare e facile da utilizzare. La comunicazione via radio permette inoltre a chi controlla il cronometro di rilevare i tempi totali e gli intertempi (fino ad un massimo di 6) muovendosi liberamente lungo il percorso. Aiutando a migliorare le performances in allenamento ed in gara, **RACETIME2 KIT SF** è lo strumento ideale per soddisfare al meglio le esigenze sempre crescenti legate alla preparazione nel mondo agonistico.

MICROGATE
TIMING AND SPORT

VIA STRADIVARI, 4 · BOLZANO · TEL. +39 0471 501532 · FAX +39 0471 501524 · WWW.MICROGATE.IT



seguito dai due ragazzi meno esperti che stavano in mezzo, in quanto il padre, che era fra tutti il più competente era in coda.

Al colle, dove generalmente si lasciano gli sci per proseguire a piedi -come avevano anche fatto due gruppi che li precedevano-, il ragazzo in testa al gruppo, invece di salire a piedi e in linea retta, proseguiva con gli sci ai piedi facendo delle diagonali; ma, all'improvviso, la neve sotto di lui si staccava, innescando una slavina che diveniva sempre più grande e faceva partire una successiva slavina, per cui i soccorritori si trovavano davanti a un fronte di circa venti metri alto quaranta centimetri.

Gli scialpinisti che erano già arrivati in vetta assisterono alla scena e videro staccarsi la slavina sotto i piedi del primo scialpinista che cadeva, ma non veniva trascinato. Oltre alle testimonianze oculari, il giudice aveva a disposizione la perizia svolta dall'Arpa (agenzia regionale protezione ambiente), che parlava di classica valanga di lastroni da vento; e dall'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, a firma dottori Jürg Schweitzer e Betty Sovilla, che rilevavano trattarsi della successione di due cadute di neve. La

prima, innescata dal taglio del lastrone, aveva movimentato la massa di neve sottostante, travolgendo altri tre sciatori dei dodici di un gruppo Cai che si trovavano più in basso e che, investiti e sepolti dalla neve, poi decedevano.

Il giudice nella sentenza condannava lo scialpinista che, essendosi posto alla guida del gruppo, aveva staccato la slavina, ritenendo che sussisteva il nesso di causalità tra la slavina da lui provocata e il decesso degli sciatori travolti dalla massa di neve; pronunciava invece sentenza di assoluzione nei confronti del di lui padre che, pur essendo per autorità ed esperienza il formale capogita, non era alla guida del gruppo e non risultava aver influito nella scelta dell'itinerario di cui appariva unico responsabile il figlio, lui stesso esperto sciatore alpinista e maggiorenne.

A parere del giudice, se la posizione di guida di fatto a carico del più anziano del gruppo doveva essere esclusa, non così per il figlio più giovane che aveva causato la valanga ed appariva adeguatamente esperto; e, a riprova di ciò, si trovava davanti a tutti gli altri e segnatamente anche alla presunta guida.

SNOW RABBIT 3

Leggero e versatile
il più piccolo ed affidabile
Gatto delle Nevi

FAVERO LORENZO s.a.s & C.
31040 - Signoressa di Trevignano (Tv) - Via Industrie, 1
Tel/fax +39 (0)423677110
web: www.faverolorenzo.com - e-mail: info@faverolorenzo.com

CONSTRUZIONE RIMORCHI SLITTA
PER TRASPORTO PERSONE O COSE
CON CERTIFICAZIONE CE

Va detto che, nel caso in cui si debba esaminare la posizione della guida di fatto ai fini della responsabilità penale, dovrà essere il pubblico ministero a provare che sussistano i requisiti dell'affidamento dei compagni alla persona che di fatto abbia assunto il ruolo di guida.

La responsabilità di natura contrattuale...

Ciò detto, va separata la responsabilità di natura contrattuale, che si configura quando il cliente e la guida o il maestro si siano accordati per una specifica attività di accompagnamento, e che è regolata dalle norme del codice civile che disciplinano in generale le prestazioni professionali.

La guida professionale, sia che eserciti la professione a titolo individuale, ovvero nell'ambito di una società delle guide, ha una posizione di garanzia verso l'incolumità del proprio cliente: pertanto l'attività va svolta con la diligenza e la perizia necessarie per la propria disciplina; e vale la precisazione per cui la guida risponde per i danni causati al proprio cliente come conseguenza del proprio comportamento, con il solo limite che, a fronte di speciali difficoltà tecniche tipiche della professione, il profes-

sionista risponde a titolo di colpa grave (art. 2236 CC.).

... anche nel caso di gruppi organizzati

Una particolare attenzione va posta nei confronti dei gruppi organizzati, come potrebbero essere gite sezionali del Cai o di altre organizzazioni sportive: in questi casi, la responsabilità degli organizzatori concorre con quella della o delle guide; e anche il tipo di responsabilità può concorrere ed essere contrattuale nei confronti degli organizzatori delle uscite e delle guide professionali ingaggiate; ma anche extracontrattuale per quanto riguarda gli accompagnatori che, di fatto, hanno assunto ruoli di capogita, con volontaria assunzione di una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti loro affidati.

Le gite possono essere organizzate dal Cai a titolo gratuito, salvo eventualmente una simbolica cifra d'iscrizione: in questo caso, non troveranno applicazione le norme che regolano il contratto. In caso contrario - e cioè se l'accompagnatore di fatto ha preteso un compenso pur non essendo guida alpina né maestro di sci e in mancanza di iscrizione all'albo - egli potrebbe rispondere, oltre che dei danni eventualmente provocati,

anche di esercizio abusivo della professione.

Il grado di diligenza ed esigibilità del comportamento da parte dell'accompagnatore a titolo gratuito potrà tener conto della gratuità dell'opera da lui prestata a titolo di cortesia, come è previsto nel contratto tipico di trasporto in caso di gratuità della prestazione, fermo restando che le norme tipiche del contratto di trasporto sono applicabili solo per il tratto stradale di avvicinamento al luogo della gita, non per la parte pratica della gita.

Ad analoghe conclusioni, e cioè a favore della non applicabilità delle norme contrattuali, si perviene nel caso di gita organizzata tra amici e senza che nessuno abbia assunto un ruolo di capogruppo.

Responsabilità e norme di guide e maestri

Esaminiamo ora la responsabilità della guida secondo il codice civile, dove l'esatto adempimento della prestazione trova la sua disciplina e, secondo le norme generali, impone la correttezza contrattuale nell'adempimento delle obbligazioni che ciascuno si è assunto, come recita l'articolo 1218 del codice civile.

Troveranno anche applicazione le

norme che disciplinano le attività professionali.

In particolare, la guida sarà tenuta ad eseguire la prestazione personalmente con il rispetto delle regole deontologiche e pratiche dettate dalla miglior esperienza, secondo un parametro tratto dalla normale diligenza delle guide e dei maestri di sci, secondo la tipica competenza professionale.

Nella responsabilità contrattuale, poco importa il grado di affidamento, perché il dovere di prendersi cura del cliente fa parte degli obblighi del contratto.

Occorre decidere anche se l'attività possa essere inquadrata tra le attività pericolose, secondo il significato che si ricava dall'articolo 2050 del codice civile, che pone una presunzione di colpa a carico di chi introduce nella società un maggior rischio.

Lo scialpinismo non è per natura pericoloso, ma lo diventa per come viene praticato.

Se lo scialpinismo o lo sci fuoripista fossero da considerare attività pericolose per natura, allora dovremmo ritenere pericoloso anche attraversare una strada o passeggiare nel bosco.

www.teamservicesrl.info

NASTRI TRASPORTATORI

NASTRI IMBARCO

SLITTOVIE

ALLESTIMENTO PISTE

SNOW PARK

PARCHI GIOCO

BANDIERE BANNER

ATTREZZATURE SCUOLE

TEAM SERVICE
DISTRIBUZIONE

TI ACCOMPAGNIAMO SULLA STRADA DEL SUCCESSO



OSSERVATORIO LEGALE

Ancora una volta... l'onere della prova

In tale caso, troverebbe applicazione il principio per cui l'onere della prova, generalmente a carico di chi vuole agire in giudizio, venga invece posto a carico della guida o del maestro stesso, che dovrebbero difendersi portando la prova difficile di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Resterebbe a carico dell'attore solo il dovere di provare l'esistenza del contratto e il nesso causale con l'evento dannoso patito.

La guida peraltro potrà essere ammessa a dimostrare che l'evento sia avvenuto esclusivamente per il comportamento anomalo e imprevedibile del cliente, tale da far sì che esso, da solo, sia stato causa del danno, indipendentemente dal comportamento della guida.

Ma anche in questo caso, occorre segnalare che il comportamento imperito, e cioè non esperto, del cliente non spezza il nesso di causalità. Ed infatti è proprio per imparare che il cliente si affida alla guida.

Anche i fatti cagionati dagli allievi

Proprio a questo proposito, bisogna ricordare che la responsabilità della guida alpina o del maestro di sci sussiste anche per i fatti cagionati dagli allievi: infatti, l'articolo 2048 del codice civile sancisce la responsabilità dei precettori e, in generale, di coloro che insegnano

una disciplina.

Infatti, i clienti sono da considerare soggetti incapaci, relativamente all'ambiente in cui si trovano, tanto che si affidano a una guida per affrontare e superare le difficoltà.

Il grado di sorveglianza dei maestri e delle guide dovrà essere maggiormente attento secondo il grado d'imperizia e inesperienza dei loro allievi.

Su questo punto, la giurisprudenza oscilla sull'applicabilità e sui limiti della portata di questa norma; ma è pacifico che la posizione di garanzia cessa se il professionista riesce a dimostrare di non aver potuto impedire la condotta che ha recato danno.

Secondo dottrina e giurisprudenza, si può escludere che l'attività in fuoripista sia da includere nelle attività pericolose: queste ultime sono quelle che offendono in modo particolare l'integrità della società, aumentando in modo notevole i rischi del normale vivere civile.

Ciò non è nell'attività del fuoripista, limitato sia negli spazi, sia nel numero delle persone che vi si dedicano, sia nella libera scelta di affrontare particolari situazioni la cui difficoltà è nota alle persone che vi si dedicano.

Quando diventa responsabilità penale

L'attività della guida o del maestro di sci devono anche confrontarsi con la responsabilità penale

quando derivi al proprio cliente un danno all'integrità fisica della propria persona.

Il presupposto che la guida o il maestro di sci possano essere indagati e successivamente imputati per omicidio colposo o lesioni colpose è che sussista una posizione di garanzia nei confronti del proprio cliente e della sua incolumità.

Nel caso del professionista che s'impegna ad accompagnare un cliente in fuoripista, l'obbligo di garanzia deriva dal contratto stipulato con la guida o, secondo le diverse competenze professionali, con il maestro di sci.

Faranno anche carico alla guida le conseguenze colpose dove non abbia usato buon senso nella scelta della gita, tenendo conto sia del pericolo di valanghe, sia delle difficoltà tecniche in rapporto alle capacità dei partecipanti.

In precedenti decisioni di cassazione (15/1/1991 n. 9695, 12/2/1991), giudicando un caso di responsabilità per omicidio colposo contestato al maestro per un evento nel quale aveva perso la vita un allievo mentre si stava svolgendo un corso di fuoripista in zona da ritenersi pericolosa, come era dimostrato dalla valanga che si era staccata il giorno prima, la corte di cassazione aveva confermato la responsabilità del maestro di sci, segnalando che i maestri devono vigilare sull'incolumità degli allievi anche quando questi sono esperti.

Nel caso di fuoripista, ci si deve chiedere se maestri e guide alpine sono responsabili penalmente, oltre che secondo il codice civile, dei danni cagionati dagli allievi nei confronti di terze persone.

Ad esempio, tagliando un pendio, questi potrebbero aver provocato una valanga, ma alle guide e ai maestri di sci compete l'obbligo d'istruire il cliente e sorvegliare sulle sue azioni. Se in ciò avessero mancato, si deve concludere per l'applicazione anche delle norme penali e, in particolare, delle norme a tutela dell'incolumità della persona e di quelle che difendono l'in-

columità pubblica, intesa come generalità della popolazione, ai sensi degli articoli 426-449 C.P. che contemplano i disastri ancorché causati per colpa, e cioè involontariamente.

In un caso esaminato dal Gup del tribunale di Aosta (30/11/2006), si trattava di una valanga al Mont Falère che aveva coinvolto quattro vittime.

Era stato contestato il reato di omicidio colposo ai sensi dell'articolo 589 C.P. a carico della guida, che era stata ritenuta titolare della posizione di garanzia derivante da contratto. Ma il reato era stato contestato anche a colui che, di fatto, su richiesta della guida, l'aveva coadiuvata ed era dunque titolare della stessa posizione di garanzia derivante, nel suo caso, da "contratto sociale" a titolo gratuito, in relazione alla volontà di assunzione di posizione di garante.

Nel caso in esame, avvenuto durante uno degli appuntamenti già organizzati di un corso di scialpinismo, la condotta colposa della guida e del suo aiutante era stata individuata nell'aver trascurato l'avviso di pericolo marcato riportato nel bollettino valanghe; nel non averlo confrontato con l'esposizione, la forte inclinazione e le caratteristiche del pendio; nell'aver trascurato di organizzare la salita, tenendo conto delle diverse capacità del gruppo, così che la valanga innescata dal passaggio sul pendio del gruppo di testa -tra cui la guida e l'accompagnatore- travolgeva il gruppo di quelli che erano rimasti indietro e più in basso, quattro dei quali decedevano. In questo caso, entrambi gli imputati hanno patteggiato ed è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena di anni uno, con i benefici di legge.

Tutte queste considerazioni non devono scoraggiare, ma al contrario stimolare ad una maggior consapevolezza nello svolgere i rispettivi compiti e nel mettere in pratica gli strumenti di conoscenza di cui oggi l'alpinista può disporre.

SUMERAN HANDELS s.r.l.

Sementi per inerbimenti montani, miscugli su richiesta, sementi per tappeti erbosi



Via Castellana, 58/60
35018 S. Martino Di Lupari (PD) - IT
TEL. 049.9461455
FAX 049.9461425
www.sumeran.it
P. IVA 03843600283



Milano, 22.12.09

Egregio Presidente Tone,

Ho letto con interesse il pdf trasmesso giorni fa dedicato al freeride.

Oltre agli aspetti condivisibili colgo l'opportunità per farne presente alcuni che, forse, non hanno suscitato particolari reazioni da parte di altre guide.

Cordiali saluti e buone feste.

Lorenzo Merlo

1. Nel testo si dà per scontato che l'eliski sia attività da non criticare.
2. Nel testo si dà per scontato che i Maestri di sci possano professare in fuoripista.
3. Nel testo si sottolinea quanto la corretta attrezzatura ed equipaggiamento siano necessarie alla sicurezza.

1. L'eliski in Italia è predominio professionale delle Guide. Le Guide certamente condividono - come la maggioranza delle persone - il dramma del degrado ambientale, delle sue conseguenze ed implicazioni per il reale benessere di tutti.

Promuovere l'eliski significa rinunciare ad un momento di critica, significa contraddirsi. Ma significa anche che va perduta un'opportunità per far sentire la nostra voce nel contesto della cultura della montagna. Nessun cenno all'alimentazione del disastro ecologico implicato nella presenza di masse edonisticamente impegnate. Le messi di persone ovunque si raccolgano e transitino contengono un gradiente di degrado del tutto commisurato alla dimensione del loro livello di consapevolezza del problema e dell'ambiente, alla loro esigenza più o meno edonistica, sportiva, di libertà. Nessun cenno all'opportunità che potrebbe vederci protagonisti di una presa di posizione delle guide per contestare l'eliski.

Se il benessere - nonostante tutto - non è misurabile con il *pil*, così il valore di noi stessi non dovrebbe più essere concentrato solo nell'*8a*, sulla prestazione tecnica.

Fare qualcosa per la cultura della montagna è una *conditio sine qua non* affinché chi ci succederà possa pensare a noi diversamente da come noi pensiamo ai politici che hanno permesso le città dormitorio, che hanno spinto - fino a farcela - affinché tutti avessero un'automobile, che hanno trasformato fiumi, laghi e terre in album di figurine tossiche. Non avevano dati a sufficienza? Ma il movimento hippy come faceva ad averli? Controspionaggio ecologico o orientamento al sentire piuttosto che al solo sapere?

2. Alcun accenno al fatto che la legge dice che solo le Guide possono professare con il fuoripista (ignoro deroghe ed eccezioni). Forse la connivenza con l'abuso dei Maestri che lavorano con il fuoripista sussiste per equilibri locali, non per la competenza specifica fornita dal titolo di Maestro di sci.



Se l'imprecisione si leggesse su un media d'informazione generico, "nessuno" se ne accorgerebbe e la cosa dovrebbe comportare l'istituzione di un ufficio stampa che possa intervenire per - nel tempo - porre qualche aggiustamento. Ma anche questo non avviene. L'imprecisione, se così volessimo chiamarla, si legge su *Professione Montagna*. La cosa è significativa nel suo valore già dal nome della testata. Chiedo se qualcuno ha ritenuto opportuno trasmettere loro una comunicazione per fare presente come stanno le cose. In un articolo sul freeride non si comprende come possano starci i Maestri di sci.

3. Senza nulla togliere all'importanza della conoscenza analitica, quella della realtà parcellizzata in discipline cosiddette specializzate, facilmente citate come *scientifiche*, quindi "vere di per sé", mi chiedo, i nostri vecchi come realizzavano la sicurezza? Come la realizza il camoscio e il tuareg?

Continuare a restare concentrati sulla necessità di avere dati, sapere cose, conoscere il territorio, ci allontana dalla potenzialità profonda che ognuno ha in sé. Se è vero che sapere che il rischio è "2" è un dato utile, cosa fai quando, nonostante il rischio "2", sei sotto la valanga. Te la prendi con qualcuno?

Più restiamo concentrati sull'esigenza del conoscere - e di credere che solo il conoscere sia da perseguire - più lasciamo sopiti i sensi delle vibrazioni e il grande spettacolo che esse mostrano è cacciato via come la mosca dal naso.

Non è la quantità di dati in sé che alza o abbassa la stima del rischio. È la loro indefessa costante coniugazione e ascolto. Ma se quella operata dagli elaboratori dei siti specifici spesso risulta sufficiente, quando entriamo in scena noi alzeremo maggiormente il rischio di ricordare tutto, non perché avremo compilato la lista opportuna ma perché la staremo coniugando sul piano dell'armonia con l'ambiente.

È già qualcosa che il pluricitato "pacchetto sicurezza" (arva-pala-sonda), conio del quale le guide alpine se ne sono fatto vanto lungamente, non venga più citato. Si sarebbe perpetrato - anche in quelle occasioni - il nefasto binomio attrezzatura=sicurezza.

A pagina 64 si legge: *"Ne consegue quindi che le guide, cui spetta in ultima analisi il compito delle scelte, non possono affidarsi esclusivamente ai bollettini valanghe e comunque, applicandoli in modo poco critico, si assumono delle grosse responsabilità."*

Le nostre responsabilità sono massime ovunque e comunque si operi. Non pare una buona idea soggiogarle ad alcunché.

Perseverare ad adottare i termini "corretta" e "certezza" è per me la dimostrazione di quanto terreno ci sia da recuperare. Il linguaggio adottato, qualunque sia l'argomento trattato tende ad esprimere la posizione di colui che lo impiega. Aspirare al corretto e al certo è buono se non prevarica la priorità principe, quella che ci dice che il rischio è ineludibile. Diversamente, concepire il *corretto* e il *certo* come definitivi, è una prospettiva ove il campo diventa minato.

Il problema della "corretta e completa informazione" (pag 65) forse scaturisce dalla concezione che ci sia un'unica realtà. Nonostante i molti equivoci che accompagnano ogni relazione e che perciò tutti conosciamo, si persiste in quella convinzione. Se ipotizziamo che le realtà corrispondano più che alle persone, ai momenti delle persone, le realtà da una che era raggiunge una quantità di modelli che tende all'infinito. Sempre ipotizzando che più realtà siano qui di fianco a noi, forse non cercheremmo alcunché



di definitivo.

Ancora a pagina 64: *“Un'altra valutazione va fatta in relazione all'inclinazione del pendio, che sarà più pericoloso se molto ripido, e meno se il pendio è più dolce. Un altro elemento importante è l'esposizione del pendio ai raggi del sole, che possono causare una variazione della temperatura della neve e una più rapida modifica delle condizioni.”*

È una buona sintesi, purché ad incontrarla sia qualcuno a sua volta in grado di crearla. Ma è pessima, imprecisa, lacunosa, fuorviante, insufficiente, se viene fornita a chi non ne vede la banalità.

Anche il regolamentarismo è materia seguita ed apprezzata oggi. Soprattutto dagli amministratori della verità. Quella definitiva, scritta nella legge e pronunciata dal magistrato. Ma il regolamentarismo è antieconomico, alimenta la burocrazia, non vede gli uomini e non si pone il problema che la propria prole sia un passo più distante dal cuore di loro stessi. Oggi abbiamo bisogno di leggi per evitare che si edifichi a valle dell'ansa del torrente. Ciò che prima era evidente ora è perduto.

Le attività in natura definite nel testo “protette da pericoli” (pag 65) sono un'opportunità buttata al vento di cambio di direzione. Quando la massa degli sciatori frequenterà le piste preparate e sorvegliate anche guardandosi in giro, dando un'occhiata al versante opposto, iniziando ad osservare la voce dell'ambiente, un considerevole recupero di sicurezza potrà dirsi avviato. Sarà forse lui da solo che troverà inaccettabile parlare di protezione dal pericolo.

Obbligare all'impiego del casco, della cintura di sicurezza, dell'arva ha la sua ragione d'essere. Restare concentrati sui dispositivi tecnologici significa allontanarsi sempre più dalla nostra capacità di produrre sicurezza attraverso il comportamento.

Quando i gps avranno fatto dimenticare che una volta non c'erano, quando nessuno si domanderà più come si faceva prima, alla prima avaria saremo costretti in un ambiente ad alto rischio. Ma non perché l'ambiente sarà rischioso, bensì perché non avremo più alcun sostentamento culturale capace di fornirci gli elementi per adottare un comportamento idoneo alla sicurezza. Ma non si tratta di elementi analogici, tipo la bussola, analogica appunto, quanto di elementi del patrimonio umano, ove è l'osservazione in sede della strumentazione a governare la direzione da prendere o mantenere.

pag 67: *“...evidenti rischi di valanghe.”* Una formula che già il solo evitarla comporta un incremento di sicurezza. L'evidenza non parte dallo stesso punto per tutti.

Pagina 66: *“Permane tuttavia l'obbligo di motivazione di tali provvedimenti, che hanno per finalità la tutela della salute dei cittadini: essi pertanto devono avere come presupposto necessità obiettive accertate e puntualmente dimostrate; non possono invece ritenersi legittime in presenza di un pericolo generico o semplicemente supposto. Sono pertanto da ritenere illegittime le ordinanze di divieto che non abbiano tali requisiti.”*

Cosa fa di una necessità la sua obiettività e cosa la rende chiara se non l'opinione scaturibile da uno o più pensieri? Cosa rende questi pensieri ed opinioni definitivamente capaci di acclarare e rendere obbiettiva una scelta? Le risposte - a sua volta solo e soltanto storiche, biografiche, a volte politiche, e a



volte d'interesse personale, cioè sempre e solo umane - le fornisce il magistrato e lui soltanto. Anche se tutti i magistrati potenzialmente coinvolgibili in una scelta del nostro tipo, fossero esperti di montagna e delle attività dell'alpinismo, le opinioni sulle risposte che potrebbero fornire se chiamati a rispondere troverebbero critiche anche all'interno della loro stessa categoria. Non sarebbero univoche. Ma non era l'"obiettività" il fulcro del requisito?

Anche i giudici potrebbero in circostanze come queste non perdere l'opportunità per richiamare che la sicurezza in ambiente naturale è quanto mai aleatoria, che il rischio è ineludibile. Perché non potremmo essere noi Guide a suggerire loro che ci sono opportuni consulenti per questa inquantificabile materia? Potremmo fargli presente che un certo Reinhold Messner lo va dicendo da sempre, che un certo Alessandro Gogna non ha mai mancato di sfruttare le opportunità che ha avuto per ribadirlo, che un certo Ivan Guerini non ha fatto altro che celebrarlo, che Franco Micheli sarebbe da ascoltare più di chi scende i 55°. Eppure non basta.

Si sta andando verso un alpinismo dove un sasso che cade, se prende qualcuno, diventerà materia per magistrati a caccia di responsabili. La natura regolamentata è distante anni siderali dal cuore della natura stessa, dal nostro cuore. Cercare il responsabile è opera rispettabile, ritenere che ce ne sia uno a tutti i costi, lo è meno.

A pagina 68 si legge: *"Il giudice nella sentenza condannava lo scialpinista che, essendosi posto alla guida del gruppo, aveva staccato la slavina, ritenendo che sussisteva il nesso di causalità tra la slavina da lui provocata e il decesso degli sciatori travolti dalla massa di neve; pronunciava invece sentenza di assoluzione nei confronti del di lui padre che, pur essendo per autorità ed esperienza il formale capogita, non era alla guida del gruppo e non risultava aver influito nella scelta dell'itinerario di cui appariva unico responsabile il figlio, lui stesso esperto sciatore alpinista e maggiorenne.*

A parere del giudice, se la posizione di guida di fatto a carico del più anziano del gruppo doveva essere esclusa, non così per il figlio più giovane che aveva causato la valanga ed appariva adeguatamente esperto; e, a riprova di ciò, si trovava davanti a tutti gli altri e segnatamente anche alla presunta guida."

Nonostante il più anziano, in questo caso, fosse il più esperto, il giudice gli esclude responsabilità. Ma quante volte, in quante circostanze la guida è condotta da qualcuno che non è capofila. E se il distacco - poi causa di un incidente - fosse provocato in discesa ove gli sciatori non stessero scendendo in fila? Come si regolerebbe il giudice? Come coniugherebbe i dati delle responsabilità? Cosa si inventerebbe il legislatore? Le discese in fila indiana solo se condotte da esperti patentati? E quando un incidente coinvolge un gruppo di soli esperti? Che farà il giudice? Che stravaganze usciranno dal cilindro del legislatore? O forse in qualcuno di più scaturirà l'opportunità di prendere coscienza che il regolamentarismo da solo è una mortificazione, un vicolo cieco, ricco solo di burocrazia e uomini ridotti a quantità.

Se non ricordo male una guida, in canyoning, è stata condannata perché una persona del suo gruppo - non rispettando l'indicazione di stare ove dalla guida stessa indicato - si è da lì allontanata per andare a precipitare nel salto d'acqua successivo. Tutti i giudici avrebbero concluso con la condanna? Non è auspicabile darsi da fare per alimentare una cultura della sicurezza che non stia solo nelle regole e nelle responsabilità altrui? Perché non crescere i giovani provocando in loro anche le consapevolezza utili alla responsabilità individuale oltre a spronarli sulla prestazione e il successo competitivo?



Attraversare la strada senza mettersi in relazione con l'ambiente alza il rischio d'imprevisto. Anche con il verde a nostro favore: la regola non costituisce sicurezza di per sé.

Quindi, se è il *come* che costituisce differenza, più che il cosa perché non concorrere a scomporre il binomio, consolidato nella nostra cultura, che la montagna è pericolosa e che quel rischio dipende dal come e non dalla tecnologia nè dal sapere tecniche, nodi e territori. È questo uno spazio culturale attualmente libero. Le Guide potrebbero muoversi in quella direzione. Se ne gioverebbe anche la nostra immagine, in qualità e quantità.

Pag 70, conclusione: *“Tutte queste considerazioni non devono scoraggiare, ma al contrario stimolare ad una maggior consapevolezza nello svolgere i rispettivi compiti e nel mettere in pratica gli strumenti di conoscenza di cui oggi l'alpinista può disporre.”*

Di fatto sono considerazioni scoraggianti. Cessano di esserlo quando la nostra attenzione ritorna su di noi e sul nostro modo di condurre persone, di insegnare. Cioè torna sul come. Una questione di consapevolezza. Ma non soltanto della nostra. Promuovere le consapevolezze utili per frequentare la natura significa anche prendere coscienza che troppe volte abbiamo dedicato tutta l'attenzione all'aspetto tecnico. Così, come attraversando la strada con il verde non rinunciamo a guardarci in giro, non riduciamo la sicurezza e la responsabilità alla sola competenza tecnica. Se qualche volta ne va della vita, ogni volta ne va della cultura.